

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto 2006, 1° settembre 2006, 1° ottobre 2006, 1° novembre 2006, 1° dicembre 2006 e 1° gennaio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all'adesione dei due nuovi Stati membri

(2008/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

visto il trattato di adesione dei due nuovi Stati membri, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, Euratom) n. 453/2007 del Consiglio ⁽²⁾, sono stati stabiliti, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2006 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio a funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione.
- (2) In applicazione dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto 2006, 1° settembre 2006, 1° ottobre 2006, 1° novembre 2006, 1° dicembre 2006 e 1° gennaio 2007, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la varia-

zione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con effetto dal 1° agosto 2006, 1° settembre 2006, 1° ottobre 2006, 1° novembre 2006, 1° dicembre 2006 e 1° gennaio 2007, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori agosto 2006
Lesotho	68,3
Madagascar	76,9
Mozambico	76,4
Zimbabwe	60,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori settembre 2006
Senegal	85,5
Yemen	71,9
Zimbabwe	71,4

Sedi di servizio	Coefficienti correttori ottobre 2006
Brasile	79,3
Guinea	55,8
Nepal	72,4
Repubblica democratica del Congo	122,8
Zimbabwe	82,6

Sedi di servizio	Coefficienti correttori novembre 2006
Algeria	91,4
Armenia	122,5
Indonesia	89,8
Moldova	55,8
Repubblica democratica del Congo	125,6
Sudan	57,6
Zimbabwe	95,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori dicembre 2006
Argentina	50,7
Cile	72,4
Isole Salomone	89,1
Repubblica democratica del Congo	127,1
Ruanda	89,6
Ucraina	106,5
Venezuela	60,9
Zimbabwe	102,4

Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 2007
Bangladesh	47,1
Botswana	63,3
Brasile	83,9
Burkina Faso	94,9
Gibuti	96,8
Eritrea	49,5
Etiopia	88,1
Gambia	58,6
Georgia	99,8
Guinea	52,3
Giamaica	90,2
Malawi	70,8
Marocco	91,1
Maurizio	65,7
Messico	73,7
Mozambico	76,1
Pakistan	53,5
Swaziland	56,8
Tanzania	59,5
Yemen	74,5
Zimbabwe	114,9